

N. 01489/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01091/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2017, proposto da:

Cosimo Damiano Frasca, Francesca Grazia Conte, Giovanni Peyla, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;

contro

Dirigente Pro Tempore del Settore Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Lecce non costituito in giudizio; Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;

per l'annullamento

dell'avviso in data 11/8/2017 a firma del Dirigente del Settore Affari generali del Comune di Lecce, nonché degli atti presupposti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che l'odierno ricorrente insorge per l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso in data 11/8/2017, a firma del Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Lecce, che, sul dichiarato presupposto dell'avvenuta automatica decadenza della nomina dei ricorrenti quali amministratori a seguito dell'elezione del nuovo Sindaco di Lecce, ha avviato la procedura per la nomina dei tre componenti nel Consiglio di Amministrazione della

società "S.G.M. Società Gestione Multipla S.p.A.", quali nuovi rappresentanti del Comune di Lecce, secondo gli indirizzi dati dal C.C. con atto n. 25 del 22/4/2004.

Considerata la costituzione in giudizio del Comune di Lecce;

Ritenuta la giurisdizione del Giudice Amministrativo in considerazione dell'oggetto dell'odierno giudizio in cui non vengono in considerazione atti del Sindaco uti socio della società partecipata dal Comune, bensì la determinazione pubblicistica adottata da un dirigente comunale;

Considerato che alle società pubbliche non può essere applicato il regime di prorogatio degli organi societari;

Ritenuto che, per quanto detto, appare legittimo che il Comune, prima della scadenza del mandato, emani un avviso pubblico finalizzato ad acquisire la disponibilità di amministratori in modo da evitare che, alla scadenza del mandato o alla revoca degli amministratori in carica, l'esercizio delle funzioni gestionali dell'ente possa subire un pregiudizio;

Considerato che l'emanazione dell'avviso impugnato non abbia leso la posizione giuridica del ricorrente con riferimento allo jus officii, atteso che non risulta ad oggi pregiudicato l'esercizio della relativa funzione;

Considerato viceversa che l'impugnato provvedimento risulta lesivo della posizione del ricorrente nella parte in cui – senza giustificato motivo – preclude allo stesso la possibilità di partecipare all'avviso pubblico;

Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso nei limiti predetti;

Ritenuto di compensare le spese in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Jessica Bonetto, Referendario

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Mario Gabriele Perpetuini

IL PRESIDENTE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO